

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3129

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BIANCHI FORTUNATO, MANCINI VINCENZO, ALLOCCA,
CERUTI, BIANCHI GERARDO, DALL'ARMELLINA, AN-
SELMI TINA, BOFFARDI INES, AZIMONTI, PISICCHIO,
LAFORGIA, VALEGGIANI**

Presentata il 25 febbraio 1971

Estensione ai superstiti di pensionato di anzianità della facoltà di opzione di cui agli articoli 14, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e 11 della legge 30 aprile 1969, n. 153

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 14 del decreto presidenziale 27 aprile 1968, n. 488, all'ultimo comma dispone: « Il titolare di pensione di anzianità liquidata a norma dell'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903, che compia, successivamente al 30 aprile 1968, l'età prevista per il pensionamento di vecchiaia e faccia valere contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa per periodi compresi tra la data di decorrenza della pensione e quella di compimento dell'età pensionabile, può ottenere, dopo il compimento dell'età anzidetta, la riliquidazione della pensione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, in base alle disposizioni del presente decreto ». Con tale disposizione è data facoltà al pensionato di anzianità di optare fra la pensione calcolata sulla base dei contributi versati a suo favore e la riliquidazione della stessa in rapporto alle ultime retribuzioni.

In correlazione alla citata disposizione del decreto presidenziale, la legge 30 aprile 1969,

n. 153 nel dettare norme di revisione degli ordinamenti pensionistici, al penultimo comma dell'articolo 11 detta che: « Il titolare di pensione di anzianità liquidata a norma dell'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903, il quale abbia compiuto l'età prevista per il pensionamento di vecchiaia anteriormente al 1° maggio 1968 e faccia valere contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa successivamente alla data di decorrenza della pensione, può ottenere la riliquidazione della pensione stessa con decorrenza dal primo giorno successivo a quello di presentazione della relativa domanda, in base alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 ».

È chiaro che con tali disposizioni equitative si è voluto considerare preminente la continuità del lavoro, della retribuzione e la conseguente retribuzione (« unità attiva ») rispetto alla pensione.

Stabilito questo criterio si sono presentate subito delle situazioni « anomale » rispetto al criterio stesso, ma che tuttavia si potevano

considerare « comprese » nella sfera giuridica del principio sancito dal legislatore: il caso di morte del pensionato di anzianità che, pur avendo raggiunta l'età per il pensionamento di vecchiaia, ma essendo ancora in attività di servizio, era deceduto prima di aver presentato la prescritta domanda di « opzione » per la riliquidazione della pensione agganciata alla retribuzione e non poteva presentare tale domanda perché appunto la morte lo aveva colpito mentre era ancora in piena attività lavorativa.

Questa situazione è stata risolta direttamente in via amministrativa dall'INPS, su parere conforme del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in sede di interpretazione delle disposizioni su richiamate, stabilendo che, nel caso in cui il pensionato di anzianità sia deceduto senza essersi avvalso della facoltà accordatagli dalle succitate norme legislative, pur trovandosi nelle condizioni di poterne beneficiare, la pensione di reversibilità fosse calcolata sulla base della pensione diretta che sarebbe spettata al « dante causa » ove quest'ultimo si fosse avvalso della facoltà di chiederne la riliquidazione con il sistema retributivo.

Ma c'è una seconda ipotesi che la realtà della vita evidenzia, sollecita la nostra attenzione e la nostra responsabilità di legislatori: quella del pensionato di anzianità, in attività di lavoro, deceduto prima del compimento dell'età prevista per il diritto alla pensione di vecchiaia.

Questo caso non ha potuto trovare una positiva soluzione nell'ambito di interpretazione e di applicazione delle norme vigenti in quanto, altrimenti, non si sarebbe trattato

soltanto di ammettere i familiari ad esercitare, in luogo del pensionato, una facoltà già entrata nella sfera d'azione del pensionato medesimo, bensì di riconoscere ai superstiti, in assenza di norme che autorizzino a farlo, un diritto che lo stesso dante causa avrebbe potuto far valere.

Il problema dunque, può essere risolto, soltanto mediante una iniziativa di legge che preveda, nell'ipotesi di pensionati di anzianità ex articolo 13 della legge del 1965, n. 903 deceduti in attività di lavoro, la facoltà per i superstiti di richiedere l'applicazione dei benefici previsti dal quinto comma dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sia nel caso che l'assicurato deceduto abbia compiuto l'età prevista per il pensionamento di vecchiaia, sia nel caso in cui il decesso sia avvenuto prima del compimento di tale età.

È ciò che ci proponiamo di fare onorevoli colleghi, con la presente iniziativa convenendo pienamente sui criteri che hanno informato le specifiche norme ricordate di considerare preminente la figura del lavoratore-pensionato in attività di servizio, rispetto a quello di semplice pensionato di anzianità, che è sempre transeunte rispetto a quella di pensionato di vecchiaia, è comunque ancora soggetto attivo nel campo assicurativo.

Situazioni del tipo indicate sono piuttosto rare, ma si sono verificate e si verificano richiamando la nostra attenzione.

Onorevoli colleghi, siamo certi della vostra sensibilità sociale e perciò del favore che assicurerete a questa nostra iniziativa che, data l'eccezionalità dei casi, comporterà un onere certamente modesto e perciò sopportabile dalla gestione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 11 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è aggiunto, dopo il quinto comma, il seguente:

« La facoltà di cui al comma precedente è estesa ai superstiti anche nel caso in cui il dante causa sia deceduto prima di aver compiuto l'età prevista per il pensionamento di vecchiaia ».